



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare DAIT n. 54 /22

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO **TRENTO E BOLZANO**

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA **AOSTA**

ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
PEC: iga@pec.interno.it **SEDE**

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022 Disciplina delle spese.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, ha disciplinato le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali in caso di abbinamento tra le cinque consultazioni referendarie previste dall'articolo 75 della Costituzione e il primo turno delle elezioni amministrative indette per il giorno 12 giugno 2022.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da svolgere ed al fine di consentire i corretti pagamenti da parte di questa Direzione Centrale, si impartiscono le seguenti istruzioni.

§ 1 - Finanziamento

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate si è in attesa di conoscere l'importo delle risorse che sarà stanziato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali", dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

corrente anno 2022.

Come è noto, il citato capitolo di spesa è gestito da questo Ministero e le risorse saranno attribuite ai Comuni direttamente da questa Direzione Centrale sui rispettivi conti di tesoreria.

L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. **Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni** (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Appena questo Ufficio conoscerà l'ammontare dello stanziamento disposto dal citato Dicastero finanziario, provvederà a comunicare alle SS.LL. l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune e costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

§ 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

a1. *Svolgimento referendum abrogativi (5 schede)*

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 3 scrutatori) sono previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Nelle ipotesi di seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a 4 (articolo 2 della legge 22 maggio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

1978, n. 199, aggiornato dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46).

Trattandosi di 5 quesiti referendari distinti, trova applicazione la disciplina delle maggiorazioni prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 5, lett. b).

Pertanto, agli importi base da corrispondere in caso di referendum, come di seguito indicati:

- **Seggi ordinari**
 - Presidenti € 130,00
 - Scrutatori e Segretari € 104,00
- **Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni)**
 - Presidenti € 79,00
 - Scrutatori e Segretari € 53,00

devono essere aggiunte fino ad un massimo di 4 maggiorazioni per ciascuna consultazione referendaria, il cui importo unitario ammonta a:

- **Seggi ordinari**
 - Presidenti € 33,00
 - Scrutatori e Segretari € 22,00

Pertanto, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l'importo complessivo da considerare per l'espletamento delle consultazioni ammonta a:

- **Seggi ordinari**
 - Presidenti € 262,00
 - Scrutatori e Segretari € 192,00
- **Seggi speciali**
 - Presidenti € 79,00
 - Scrutatori e Segretari € 53,00

a2. Svolgimento referendum abrogativi (5 schede) in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, modifica la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

componenti adeguandoli, nella misura base, alla normativa per le elezioni amministrative (presidente 150 euro, 5 componenti 120 euro), mantenendo l'entità delle maggiorazioni (4, essendo 5 i quesiti referendari) previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70 (presidente 33 euro, componenti 22 euro).

Pertanto, al compenso base previsto per le elezioni amministrative, così determinato:

- **Seggi ordinari**
 - Presidenti € 150,00
 - Scrutatori e Segretari € 120,00
- **Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni)**
 - Presidenti € 90,00
 - Scrutatori e Segretari € 61,00

devono essere aggiunte fino ad un massimo di 4 maggiorazioni per ciascuna consultazione, referendaria il cui importo unitario ammonta a:

- **Seggi ordinari**
 - Presidenti € 33,00
 - Scrutatori e Segretari € 22,00

Pertanto, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l'importo complessivo da considerare per l'espletamento delle consultazioni in abbinamento al primo turno delle elezioni amministrative ammonta a:

- **Seggi ordinari**
 - Presidenti € 282,00
 - Scrutatori e Segretari € 208,00
- **Seggi speciali**
 - Presidenti € 90,00
 - Scrutatori e Segretari € 61,00

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

b) Spese straordinarie per fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID 19.

b.1 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

L'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022 ha confermato, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, la costituzione di sezioni e seggi speciali per la raccolta del voto ospedaliero degli elettori ricoverati nei reparti COVID e del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o ad isolamento domiciliare.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1 del predetto decreto-legge n. 41/2022 per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possano essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possano essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

Il comma 5 dell'articolo 3 prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, possa comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Il comma 6 dell'articolo 3 prevede che al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

Infine, il comma 8 dell'articolo 3 prevede che per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Le spese di cui sopra sono da porre interamente a carico dello Stato e saranno oggetto di rendicontazione da parte dei comuni con le modalità che saranno di seguito indicate.

b.2. Sanificazioni dei seggi elettorali

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 41/2022 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui trattasi. Si fa riserva, pertanto, di comunicare l'ammontare che sarà assegnato a ciascun comune per le operazioni di sanificazione dei seggi che saranno oggetto di rendicontazione con le modalità che saranno di seguito indicate.

c) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, **inizia il 18 aprile 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.**

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il **limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona** fino ad un **massimo individuale di 60 ore mensili** e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo di precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascuno, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preme evidenziare che le determinazioni dei responsabili dei servizi devono essere adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di **quattro mesi dalla data delle consultazioni** (articolo 15, comma 3, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

La disciplina generale che regola l'istituto del lavoro straordinario è contenuta tuttora nell'articolo 14 del C.C.N.L. 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente dagli Enti Locali, successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, atteso che il nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 non ha apportato modifiche a tale disciplina.

L'articolo 39 citato, come integrato dal predetto articolo 16, reca la particolare disciplina del lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

naturali, disponendo che le prestazioni di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorrono ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Lo stesso articolo 14, al comma 2, prevede, infatti, che le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del sopracitato articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

A tal fine gli enti provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali effettuato dal personale in parola, le quali dovranno essere erogate in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 dello stesso contratto 31 marzo 1999, e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.

Per quanto attiene alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del soprarichiamato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità. Dovrà, naturalmente, tenersi conto degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dall'articolo 64 del citato C.C.N.L. F.L. del 21 maggio 2018.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali si fa presente che tale attività, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 16 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

individuati dall'articolo 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprendività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Non va mai dimenticato che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8/1993.

d) Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale, in quanto rimborsata da questo Ministero. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Quindi, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere, qualora se ne presenti l'esigenza, regolarmente autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune, è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso. In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze di servizio.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa presente che la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 55 del C.C.N.L. F.L. del 21 aprile 2018.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare può essere richiesta al predetto personale, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro e nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, calcolata con riferimento all'orario mensile, oppure, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'articolo 10, comma 2, lett. d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, maggiorata della percentuale pari al 15%. Qualora eccedano quelle fissate come limite massimo dal comma 2 sopraesposto, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.

Al predetto personale a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è consentito, altresì, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 55, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 e all'articolo 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si informa che la materia relativa al lavoro straordinario dei Comuni è trattata dalla Direzione Centrale per le Autonomie Locali di questo Dipartimento, alla quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

e) **Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato**

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo**, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

Sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.

f) **Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine**

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà del Comune, l'acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle cennate cabine rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 1.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie e al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In ordine alla pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Si precisa che le pulizie in argomento possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal Comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

g) Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

h) Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla citata legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

i) Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;
- 4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;
 - 5) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali le cui spese sono a carico dello Stato.

Relativamente al punto 3), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 5.

j) Ulteriori spese

Possono essere imputate al capitolo 1312, pg. 1, le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine, si comunica che le stesse non possono essere poste a carico del capitolo 1312, pg. 1, e che occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al quale dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

L'ammissibilità del rimborso delle spese sostenute dai Comuni dovrà avvenire a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 3 - Pagamenti in favore dei Comuni e prescrizione per i Comuni

Come già evidenziato in precedenti occasioni, il pagamento dell'anticipo sui rimborsi spesa in favore di ciascun Comune sarà disposto direttamente da questa Direzione Centrale in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Il pagamento dell'importo a saldo in favore di ciascun Comune sarà eseguito, come l'anticipo, direttamente da questa Direzione Centrale sulla base dei risultati del controllo della rendicontazione presentata dagli enti effettuato dalle SS.LL., e comunicato a questa Direzione Centrale tramite procedura informatizzata di cui al successivo paragrafo 5.

Nell'adozione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, si rammenta che dovranno essere osservate le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati.

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

§ 4 - Presentazione dei rendiconti

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso **non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni**, e cioè **entro il giorno 12 ottobre 2022**, come espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa che l'eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l'erogazione delle somme dovute a titolo di saldo. Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.

Il mancato invio della rendicontazione, nonostante i solleciti della Prefettura o Autorità competente, vedrà costretto questo Ministero ad adottare il provvedimento di recupero coattivo dell'importo erogato a titolo di acconto.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno essere corredati della seguente documentazione giustificativa:

- a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

- b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni potranno essere prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagheranno lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;

- c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;
- f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dall'ammissibilità al rimborso quelle spese che non possono gravare sul citato capitolo.

Si raccomanda di motivare adeguatamente le eventuali esclusioni disposte con apposito decreto. Tale decreto dovrà essere trasmesso per posta elettronica certificata al Comune interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto il Comune ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si rammenta che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, l'invio dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata ovvero con nota cartacea completa degli allegati supporti informatici (CD-ROM o DVD). A tal fine si rimanda a quanto diramato in merito con circolare FL n. 4/15 del 19 febbraio 2015.

§ 5 - Disciplina dei riparti

In caso di abbinamento nella stessa giornata del primo turno delle elezioni amministrative con i 5 quesiti referendari di cui all'articolo 75 della Costituzione, essendo ogni quesito referendario una consultazione indipendente per il riparto delle spese, occorrerà adottare i seguenti criteri:

a) Quesiti referendari

Gli oneri sono a carico dello Stato.

b) Abbinamento dei quesiti referendari con il primo turno delle elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di cinque sestimi a carico dello Stato e un sesto a carico dei comuni

c) Abbinamento delle consultazioni referendarie con il primo turno delle elezioni comunali e con le elezioni circoscrizionali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di cinque settimi a carico dello Stato e due settimi a carico del Comune

§ 6 - Trasmissione degli esiti del controllo dei rendiconti

Le SS.LL., ultimate le dovute verifiche, procederanno a comunicare gli esiti del controllo dei rendiconti presentati dai Comuni utilizzando la *Procedura Rendiconti Spese Elettorali*, di immediato invio tra codeste Prefetture - UTG ed Autorità con il Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale.

Al riguardo si rammenta che come avvenuto per le consultazioni dell'anno 2021, anche le spese relative alla costituzione delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali COVID 19, nonché delle spese sostenute per le sanificazioni dei seggi elettorali, saranno oggetto di rendicontazione da parte dei comuni e saranno inserite, al pari delle spese



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

postali per le cartoline avviso, nelle apposite sezioni dell'applicativo *Procedura rendiconti spese elettorali* (Per l'installazione collegarsi tramite un browser al seguente link: <http://10.118.25.70/> e seguire le indicazioni come indicate sulla pagina web di installazione).

Nel caso in cui occorra integrare i dati contabili ovvero modificare quelli già inseriti, è sempre possibile richiamare la maschera della Gestione Rendiconti e provvedere all'aggiornamento dei dati.

§ 7 - Disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

La legge 6 maggio 2015, n. 52, ha parzialmente modificato la citata legge n. 459/2001 ed in particolare l'articolo 2, comma 37, lettera a), ha introdotto il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche ovvero per missioni internazionali. Le relative schede votate sono scrutinate congiuntamente a quelle dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che presso l'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero (istituito presso la Corte di Appello di Roma), è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Il successivo comma 3 stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 - Regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 - sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale, ma l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 41 del 2022 ha introdotto delle deroghe alla disciplina ordinaria.

Seggi circoscrizione estero:

In particolare, il sopracitato articolo 7, comma 9, lett. b) e c), ha previsto, in occasione dei referendum abrogativi del 12 giugno 2022, che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 459/2001, è stabilito, rispettivamente, in quattromila e cinquemila elettori, mentre l'onorario in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'art. 13 della medesima è aumentato del 50%.

Pertanto, i compensi e la composizione dei seggi risultano come di seguito determinati:

(n. 1 Presidente, n. 1 segretario n. 4 scrutatori)

- Presidenti € 393,00
- Scrutatori e Segretari € 288,00

Dette spese saranno corrisposte dal Comune di Roma senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per la liquidazione si richiamano le istruzioni che saranno appositamente diramate.

L'articolo 18, comma 4, del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104, stabilisce che i plichi contenenti le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di Roma, sono presi in carico e custoditi dal citato Ufficio Centrale per la circoscrizione Estero che, a tale fine, si avvale, previa intese, della collaborazione della Prefettura e dei Comuni.

Per gli eventuali oneri che dovessero scaturire dalla collaborazione offerta dalla Prefettura di Roma, a seguito delle intese previste dall'articolo 18 del predetto Regolamento di attuazione, si prega di contattare il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e strumentali.

Le spese eventualmente sostenute per la medesima finalità dai Comuni interessati dovranno essere inserite nell'apposito documentato rendiconto, unitamente alla copia dell'intesa stipulata. Si precisa che dette spese dovranno essere contenute nell'ambito delle risorse assegnate ai Comuni con gli appositi parametri di cui al paragrafo 1.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Comuni del contenuto della presente Circolare.

Il Capo Dipartimento
(Sgaraglia)